


ALLEGATO "B" 

10022

17 LUG. 2015



Trasmesso a mezzo PEC
settoreaffarigeneralism1@pec.it
settorefinanziariosml@pec.it

Comune di
San Marco in Lamis
Provincia di Foggia

AL SINDACO
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
AL SEGRETARIO COMUNALE
ALL'ASSESSORE AL BILANCIO
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA
PROPOSTA DI DELIB. C.C. NR. 47 DEL 14 LUGLIO 2015
AVENTE AD OGGETTO "ART. 246 DEL D.LGS. 267/2000.
DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO"

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
DOTT. NICOLA FEDELE

COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS

**IL REVISORE UNICO DEI CONTI
DOTT. FEDELE Nicola**

Verbale nr. 39 del 17 LUGLIO 2015.

Oggetto: RELAZIONE dell'Organo di Revisione Economico-Finanziario che analizza le cause che hanno provocato il dissesto finanziario del Comune di San Marco in Lamis (Fg). ART. 246, C.1 del TUEL. Proposta di Delibera di C.C. Nr. 47 del 14 luglio 2015.

L'anno 2015 il giorno 17 luglio 2015 alle ore 09,30 presso il proprio studio professionale, il sottoscritto dott. FEDELE Nicola nominato Revisore Unico dei Conti del Comune di San Marco in Lamis (Fg), giusta Deliberazione del C.C. nr. 3 del 20-01-2014, sorteggiato, in ossequio alla circolare nr. 7FL/2012 del Ministero dell'Interno, tra gli iscritti all'Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali.


PRESENTA

l'allegata Relazione così come testé citato, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Relazione redatta, a seguito di vari incontri avvenuti presso il comune di San Marco in Lamis, nei giorni 12,15 e 24 Giugno e 2, 6 e 16 Luglio c.a. di concerto con il dott. Giuliani Responsabile del settore economico-finanziario e l'Assessore al Bilancio.

Del ché il presente verbale letto, confermato e sottoscritto alle ore 11,30.

**IL REVISORE UNICO DEI CONTI
DOTT. Nicola FEDELE**



Allegato al Verbale nr. 39 del 17 Luglio 2015 del Revisore Unico dei Conti del Comune di San Marco in Lamis (Fg).

L'Organo di Revisione economico-finanziario del Comune di San Marco in Lamis
Dott. FEDELE Nicola, nominato con deliberazione del C.C. nr. 3 del 20-01-2014,
sorteggiato, in ossequio alla Circolare nr. 7 FL/2012 del Ministero dell'Interno, tra gli iscritti
all'Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali

PRESENTA

la seguente relazione che analizza le cause che hanno provocato il dissesto finanziario del Comune di San Marco in Lamis (Fg)

Premesso che

Il Comune di San Marco in Lamis:

- Ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario con deliberazione C.C. nr. 39 del 01-10-2014 esecutiva il 03-10-2014;
- Con successiva deliberazione consiliare nr. 73 del 29-12-2014 approvava il Piano di Riequilibrio Pluriennale, di durata decennale, ai sensi dell'art. 243/bis del Tuel;
- Il Ministero dell'Interno Dip. per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale – Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati con nota prot. Nr. 0038933 del 04-05-2015, ai sensi dell'art. 243-Quater c.2 del TUEL ha richiesto chiarimenti e documentazione sul Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del comune di San Marco in Lamis (Fg);

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario:

ha risposto ai chiarimenti richiesti dal Ministero, formulando una Relazione prot. Nr.8647 del 26-06-2015, dalla quale è emersa una debitoria accertata alla data del 23 Giugno 2015 pari ad €. 15.546.135,26, dichiarava altresì, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di dissesto, prevista dall'art. 244, comma 1 del Tuel e la non sostenibilità del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale precedentemente approvato con delibera di C.C. nr. 73 del 29-12-2014;

Questo Organo di Revisione:

con Verbale nr. 37 del 29-6-2015 attestava dati ed informazioni presenti nella Relazione del Resp. del Settore Econ.Finanziario;

ricevuto

con apposita comunicazione a mezzo pec, in data 16 LUGLIO 2015 la proposta di deliberazione consiliare nr. 47 del 14 luglio 2015, avente ad oggetto: " Art. 246 del D.Lgs. 267/2000.

*Accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del D.Lgs. 267/2000”
Dichiarazione di dissesto finanziario;*

acquisita altresì,

La relazione del dott. Pietro Cataldi Dirigente dei Servizi Ispettivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato- Ispettorato Generale di Finanza- Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, “RELAZIONE SULLA VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE” eseguita dal 1 luglio al 4 settembre 2009 al comune di San Marco in Lamis;

La Deliberazione nr. 89/PRSP/2009 della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Puglia depositata in data 22-07-2009 riferita all'istruttoria sulla relazione al Rendiconto 2007 – rimessa il 25-11-2008 dall'Organo di Revisione in ottemperanza al disposto di cui all'art.1, comma 166 della legge nr. 266/05- con la quale la Corte dei Conti INVITAVA il Comune di San Marco in Lamis a:

- a) Procedere ad una più attenta ed accurata opera di riaccertamento dei residui;*
- b) Aggiornare L'Inventario;*
- c) Contabilizzare correttamente le poste relative ai servizi per conto terzi.*

La Deliberazione nr. 119/PRSP/2010 della Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Puglia del 13 ottobre 2010 depositata il 28 ottobre 2010 riferita all'istruttoria sulla Relazione al Rendiconto 2008 trasmesso dall'Organo di Revisione del Comune di San Marco in Lamis ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23-12-2005, nr. 266 con la quale la Corte dei Conti, INVITAVA il comune di San Marco in Lamis a:

-Porre adeguata attenzione al mantenimento degli equilibri di bilancio e ad operare una verifica attenta delle ragioni del mantenimento dei residui attivi;

-Rispettare la normativa vigente in materia di anticipazioni di tesoreria mantenendo in equilibrio la situazione di cassa e monitorandone costantemente l'andamento;

-Prevenire la formazione di debiti fuori bilancio nell'ottica di una sana e corretta gestione finanziaria e ad effettuare adeguati accantonamenti di bilancio in relazione a passività potenziali;

Visti,

- Le disposizioni di legge in materia di finanza locale;*
- la Nota Ministeriale prot. Nr. 0038933 del 4-05-2015 testé citata;*
- la Relazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario dott. Giuliani nota prot. Nr. 8647 del 26 giugno 2015 nella quale questi attesta i presupposti per dichiarare il dissesto finanziario del comune di San Marco in Lamis;*



INTRODUZIONE

Definizione dello stato di dissesto

Si ha dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art. 193, nonché con le modalità di cui all'art. 194 per le fattispecie ivi previste (art. 244, comma 1, TUEL).

Deliberazione di dissesto

La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'art. 244 e valuta la cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico-finanziario che analizza le cause che hanno provocato il dissesto (art. 246, comma 1, TUEL). La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa entro cinque giorni dalla data di esecutività al Ministero dell'Interno ed alla procura regionale presso la Corte dei Conti competente per territorio unitariamente alla relazione dell'organo di revisione.

La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana a cura del Ministero dell'Interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione. (art. 246, comma 2, TUEL).

Omissione della deliberazione di dissesto

Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni. (art. 247, comma 1, TUEL).

Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto. (art. 247, comma 2, TUEL).

Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto. (art. 247, comma 3, TUEL).

Conseguenze della dichiarazione del dissesto finanziario

A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. (art. 248, comma 1, TUEL).

Dalla data di dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'apposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. (art. 248, comma 2, TUEL).

Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più

interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità. (art. 248, comma 4, TUEL).

Limiti alla contrattazione di nuovi mutui

Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'art. 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato e delle Regioni. (art. 249, comma 1, TUEL).

Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento

Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'art. 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. (art. 250, comma 1, TUEL).


Attivazione delle entrate proprie

Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente di dissesto, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto. (art. 251, comma 1, TUEL).

La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'art. 136. (art. 251, comma 2, TUEL).

Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurano complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita delle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista delle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto. (art. 251, comma 5, TUEL).

Le delibere di cui ai commi 1,3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'Interno entro trenta giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali. (art. 251, comma 6, TUEL).



Composizione, nomina e attribuzioni

L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatasi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:

- d) Rilevazione della massa passiva;
- e) Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- f) Liquidazione e pagamento della massa passiva. (art. 252, comma 4, TUEL)

In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'Interno tramite le prefetture. (art. 252, comma 5, TUEL).

Poteri organizzatori

L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche. (art. 253, comma 1, TUEL).

Rilevazione della massa passiva

L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le provincie. (art. 254, comma 1, TUEL).

Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data dell'insediamento dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato dal predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione. (art. 254, comma 2, TUEL).

Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento

Nell'ambito dei compiti di cui all'art. 252, comma 4, lettera b, l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere e, da ratei di mutuo disponibili da alienazione di beni del patrimonio disponibile. (art. 255, comma 1, del TUEL).

Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'Interno. (art. 255, comma 2, TUEL).



L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato è determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4. (art. 255, comma 3, TUEL).

Liquidazione e pagamento della massa passiva

Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell'Interno, cui provvede l'organo straordinario di liquidazione entro cinque giorni dall'approvazione di cui all'art. 254, comma 1. Al piano è allegato l'elenco della passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa. (art. 256, comma 1, TUEL).

Le modifiche normative, intervenute nel corso di questi anni nella pubblica amministrazione, hanno avvicinato il risanamento finanziario degli enti locali tramite dissesto finanziario, alle procedure concorsuali di natura civilistica.

Obiettivo da perseguire è quello di assicurare al Comune la continuità di esercizio nonostante il grave stato di crisi causato dagli squilibri economici-finanziari.

Lo strumento giuridico del dissesto finanziario crea una rottura tra il passato ed il futuro e consegue alla necessità di condurre l'Ente al risanamento finanziario, tramite l'azzeramento dell'indebitamento pregresso, e di riportare il bilancio comunale nei limiti della legittimità contabile e finanziaria.

PREMESSA

Prima di procedere all'analisi delle cause che hanno provocato il dissesto finanziario del comune di San Marco in Lamis, appare opportuno precisare che, dal mese di aprile 2007, il predetto comune era sprovvisto, nell'ambito del proprio settore economico-finanziario, di personale responsabile a tempo indeterminato.

Da quella data e fino all'11 agosto 2014 il comune, in assenza di personale di ruolo, ha assicurato l'operatività del predetto settore, tramite incarichi a tempo determinato.

Infatti, solo dal mese di agosto 2014, con l'assunzione a tempo indeterminato del Responsabile del servizio finanziario dott. Giuliani, l'Ufficio Ragioneria ha avuto quella continuità amministrativa-contabile che mancava, appunto, dal 2007.

Già nel mese di ottobre dell'anno 2009 il MEF Dipartimento della Ragioneria dello Stato Ispettorato generale di Finanza – Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, nella propria Relazione, a firma del dott. Pietro Contaldi,

Denunciava:

- lo stato di paralisi in cui si trovava il settore economico finanziario;
- l'accumulo di pratiche determinatosi in solo due mesi e la numerosità di mandati di pagamento inevasi;

Rilevava:

-l'irresponsabilità delle strutture e degli organi di vertice che, alla chiusura della verifica ispettiva, non avevano ancora dato seguito al conferimento di nuovo incarico o all'indizione di concorso pubblico, finalizzati alla copertura di uno dei più importanti incarichi dell'apparato amministrativo dell'ente.



**DI SEGUITO SI ANALIZZANO LE CAUSE CHE HANNO
PROVOCATO IL DISSESTO FINANZIARIO DEL
COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS**

1) UTILIZZO DI SOMME VINCOLATE PER SPESE CORRENTI PER IL PERIODO DAL 2005 AL 2012 – FONDI DEL PIANO SOCIALE DI ZONA.

L'Ente NON ha provveduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come previsto dall'art. 180 del Tuel per le modalità di riscossione, e dall'art. 195 e 222 del Tuel per il loro successivo utilizzo.

Quanto sopra rilevato determina, oltre all'inosservanza dei principi contabili di attendibilità, veridicità, e integrità del bilancio, anche violazioni in merito alla gestione dei flussi di cassa e alla loro verificabilità.

In assenza di tale corretta gestione, infatti, non solo si determina una rappresentazione non veritiera delle effettive consistenze di cassa, ma, soprattutto, non vengono alla luce eventuali situazioni di precarietà del bilancio quali quelle che conseguono al ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti. Sintomo, questo, dell'impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio.

Somma da rimpinguare € 3.593.311,20 così come risulta dalla Relazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario alla data del 23 giugno 2015:

2) UTILIZZO DI ENTRATE DA ALIENAZIONE ED AFFRANCAZIONE DI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO – SOMME VINCOLATE- UTILIZZATE ANCHE QUESTE PER PAGAMENTO DI SPESE CORRENTI. Vedi punto precedente.

Solo dall'anno 2013 l'ente ha correttamente contabilizzato queste somme. Somma da rimpinguare € 595.215,13 alla data del 23 giugno 2015:



- 3) **Disavanzo di Amministrazione Consuntivo 2014 €. 6.780.069,98 di cui €. 483.480,53 in conto competenza ed €. 6.296.589,45 in conto residui. Non ricorso alla dovuta attività di Riaccertamento dei Residui Attivi e Passivi. Attività che invece, è stata diligentemente svolta in sede di approvazione del Consuntivo 2014.**

Con riferimento a quanto sopra è evidente la presenza di ingenti residui che hanno avuto ripercussioni sulla veridicità del risultato di amministrazione (drogato) dei bilanci degli esercizi precedenti al 2014.

Tra l'altro, una più intensa attività di ricognizione dei residui veniva già denunciata nell'ottobre del 2009 dal dott. Pietro Cataldi Dirigente dei Servizi Ispettivi del MEF nella propria Relazione e dalla Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo Per la Puglia con la delibera Nr. 119/PRSP/2010 depositata il 28 ottobre 2010.

CONSUNTIVO 2014

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI €. 10.458.222,75

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI €. 4.023.443,56

Si evidenzia di seguito l'evoluzione di ALCUNI RESIDUI ATTIVI Più RILEVANTI CANCELLATI perché insussistenti e gli anni di provenienza (somme accertate ma mai incassate):

A) Tributi locali €. 1.144.873,24 di cui:

€. 71.368,54 proveniente dall'anno 2005
€. 129.690,32 proveniente dall'anno 2006
€. 859.371,09 " " 2007;
€. 84.443,29 " " 2009.

B) Recupero Evasione tributi locali €. 1.256.270,78 di cui :

€. 9.000,00 proveniente dall'anno 2002;
€. 15.122,86 " " 2003;
€. 99.896,60 " " 2010;
€. 249.932,76 " " 2011;
€. 445.955,48 " " 2012;
€. 436.363,08 " " 2013.

C) TARSU€. 1.319.658,81 di cui:

€. 286.605,68	proveniente dall'anno	2006;
€. 909.105,87	“	“ 2007;
€. 123.947,26	“	“ 2009;

D) 30% Oneri di Urbanizzazione dest. alla manutenzione del patrim.disponibile.....€. 278.886,72 di cui:

€. 92.962,24	provenienti dall'anno	2004;
€. 92.962,24	“	“ 2005;
€. 92.962,24	“	“ 2006;

E) Oneri di Urbanizzazione e costi di costruzione.....€. 805.421,23 di cui:

€. 92.523,78	provenienti dall'anno	2002:
€. 159.085,32	“	“ 2003;
€. 67.698,56	“	“ 2004;
€. 79.719,29	“	“ 2005;
€. 245.668,20	“	“ 2006;
€. 113.194,66	“	“ 2007;
€. 20.360,37	“	“ 2008;
€. 27.171,05	“	“ 2009;

per le stesse annualità sono stati stralciati residui passivi per €. 55.006,31 evidente che la differenza pari ad €. 750.414,92 somme spese non correlate ai relativi incassi.

F) Mutui con Cassa Depositi e Prestiti.....€. 167.994,16 di cui:

€. 72.268,47	proveniente dall'anno	1993;
€. 698,94	“	“ 1996;
€. 342,40	“	“ 1998;
€. 36.964,24	“	“ 2000;
€. 57.720,11	“	“ 2011;

Risulta inoltre nella contabilità dell'ente che nella parte Spesa è stata contabilizzata la somma di €. 62.717,57 per gli anni sopra indicati in luogo, di €. 167.994,16 di conseguenza la differenza pari ad €. 105.276,59 ha gonfiato l'Entrata.



G) Utilizzo irregolare del servizio conto terzi. Discordanza tra le partite di giro nella parte entrata e nella parte spesa.

Risulta nella contabilità nell'ente una squadratura pari ad €. 356.679,18, tale somma anziché essere pari a ZERO nel corso degli anni precedenti ha prodotto un residuo attivo inesistente.

Entrata €. 599.042,01 - Spesa €. 242.362,83.

Si ricorda che rientrano nella categoria di entrata e spese per servizi per conto di terzi quelle operazioni o attività realizzate dall'Ente senza perseguire un interesse diretto e proprio, ma piuttosto in qualità di mero strumento di realizzazione degli interessi di un altro soggetto.

Quindi, deve trattarsi – per poter essere correttamente considerati servizi per conto terzi – di entrate che per il solo fatto della riscossione fanno sorgere automaticamente per l'ente locale l'impegno a pagare ad un determinato creditore immediatamente la stessa somma riscossa; ed, analogamente, di spese che, per il solo fatto dell'avvenuto pagamento, fanno sorgere nell'Ente il diritto ad ottenere il rimborso immediato della somma da un determinato debitore. Ne discende che la registrazione di una posta tra i servizi per conto terzi può essere effettuata solo quando la stessa presenta effettivamente gli indicati caratteri e, in particolare, quando l'operazione ivi sottesa si caratterizza per l'assenza di un interesse diretto in capo al soggetto che la compie, interesse che, sembra sussistere nel caso in esame.

H) Fondo di Rotazione per €. 413.165,52.

Tale Entrata è stata accertata nell'anno 1997, mai riscossa.

I) Alienazione beni patrimoniali €. 191.540,00.

Somma iscritta - accertata nell'anno 2012 senza correlarla a nessuna spesa d'investimento come prevede la legge;

**L) Proventi provenienti da ruoli coattivi per sanzioni amministrative
€. 105.000,00.**

Somma accertata nell'anno 2011 cap. entrata 3140, non incassate;

M) Introiti e Rimborsi diversi per €. 270.055,11 di cui:

€. 41.638,22	proveniente dall'anno	2009;
€. 49.000,00	“ “	2010;
€. 154.731,69	“ “	2011;
€. 24.685,20	“ “	2013;



N) Proventi conc.edilizie per patrim.disponibile €. 45.570,15

Somma iscritta nell'anno 2009 ma non riscossa;

O) Canone concessorio su una futura realizzazione di impianto di compostaggio €. 90.000,00 di cui:

€. 30.000,00 anno 2008;

€. 30.000,00 anno 2010;

€. 30.000,00 anno 2011;

L'Ente doveva riscuotere una royalties annuale sulla realizzazione di un impianto di compostaggio mai realizzati. Di conseguenza tali somme non sono state mai riscosse.

P) Sanzioni amministrative per violazioni ai Regolamenti Comunali (codice della strada) €. 55.457,35 di cui:

€. 5.341,18 proveniente dall'anno 2006;

€. 29.000,00 " " 2007;

€. 21.952,00 " " 2008;

Q) Altre sanzioni amministrative €. 63.971,36 di cui:

€. 13.019,36 proveniente dall'anno 2003;

€. 29.000,00 " " 2004;

€. 21.952,00 " " 2007;

R) Proventi da contravvenzioni per controllo velocità – Autovelox €. 50.687,66 di cui:

€. 50.665,66 proveniente dall'anno 2010;

€. 22,00 " " 2011;

4) DEBITI FUORI BILANCIO NON FINANZIATI, COME DA DELIBERA C.C. NR. 68/2014 PIU' LE RICHIESTE PERVENUTE DOPO LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE.....€. 1.880.480,91 DI CUI:

€. 877.517,13 Debiti fuori bilancio per forniture comm.li a seguito di mancate procedure di Impegno di Spesa di cui €. 393.719,00 per l'annualità 2013;

€. 924.722,78 Debiti fuori bilancio per sentenze esecutive e relative spese legali;

€. 78.241,00 Debiti fuori bilancio per espropri.

Questo Organo di Revisione precisa, che già nella predetta Relazione del MEF a seguito della verifica ispettiva dell'ottobre 2009, il Dirigente dei Servizi Ispettivi, dott. Pietro Cataldi, riscontrava che il comune di San Marco in Lamis si trovava ad essere debitore, nei confronti di enti pubblici e di professionisti, di ingenti somme mai iscritte nei rispettivi bilanci.

Ancora, anche la Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Puglia con la Deliberazione nr. 119/PRSP/2010 contestava al Comune di San Marco in Lamis, sempre in riferimento alla situazione dei debiti fuori bilancio, la violazione del principio contabile nr. 2 par. 82 che impone il riconoscimento del debito fuori bilancio nell'e.f. in cui emerge la passività;

5) MANCATO AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'INVENTARIO.

E' opportuno ricordare che il mancato aggiornamento annuale dell'inventario costituisce inosservanza di un preciso obbligo di legge art. 230 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 nr. 267; tale norma, infatti, prescrive che il conto del patrimonio rilevi i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.

Quindi, il conto del patrimonio rappresenta compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria del comune.

Sicché tale inadempienza, specie se perdurante per diversi anni, come nel caso de quo, ha costituito irregolarità contabile e non ha permesso all'Ente di sapere con esattezza la proprietà dei propri beni al fine di poter trarre i dovuti benefici di un possibile, futuro loro sfruttamento economico.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza esposto,

l'Organo di Revisione

evidenzia, che le cause sopra descritte hanno avuto, come unico comune denominatore:

- la NON corretta e sana gestione finanziaria dell'Ente infatti, se con entrate teoriche sono state finanziate spese vere, come nel caso de quo, alla fine non ci sono i soldi per pagare e i debiti crescono;*
- Mancata realizzazione di una seria programmazione di risanamento al fine di conseguire l'obiettivo prioritario di equilibrio e stabilità finanziaria;*
- Mancata adozione di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 286/99 e del D.L. nr. 174/2012 del :*
 - a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile;*
 - b) Controllo di Gestione*

*Il Revisore Unico
Dott. Nicola FEDELE*

